

Data: 22/12/2015

L'art.15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" istituisce, in relazione agli **eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno solare 2015**, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti.

## A CHI SPETTA

Spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

## A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL:

- i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- gli amministratori ed i sindaci;
- i titolari di Partita Iva;
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

## QUANDO SPETTA

La prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015, siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) al momento della presentazione della domanda di prestazione si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 2015;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di disoccupazione e l'evento stesso;
- c) possano far valere nell'anno solare 2015 almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

## ISCRIZIONE ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA

Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, il soggetto deve essere iscritto a quest'ultima, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Per l'accertamento di tale requisito è utile verificare l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata che, per l'anno 2015, è pari alle seguenti aliquote, indicate nella [Circolare n.27 del 5/2/2015](#):

- 30,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 23,50% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

L'aliquota versata è rilevabile dall'estratto della rendicontazione gestione separata.

L'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata deve sussistere per tutto lo svolgimento del rapporto di collaborazione, ovvero dei rapporti di collaborazione nel caso in cui il lavoratore abbia avuto diversi contratti di collaborazione.

Pertanto, non potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell'esclusività dell'iscrizione alla Gestione separata se, ad esempio, il lavoratore, durante il contratto, svolga contemporaneamente un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.

## STATO DI DISOCCUPAZIONE

Esso deve sussistere al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL.

In attesa dell'istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro di cui al D.Lgs. n.150 del 2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Si precisa che la presentazione della domanda di indennità DIS-COLL all'INPS equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). La domanda è trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - istituita con D.Lgs. n.150 del 2015, art. 4 - ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità DIS-COLL è tenuto a contattare il centro per l'impiego entro i successivi quindici giorni, ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

---

## ACCREDITO CONTRIBUTIVO DI TRE MENSILITÀ

Ai fini dell'accesso alla prestazione DIS-COLL, il lavoratore deve possedere almeno tre mensilità di contribuzione accreditata nella Gestione Separata presso l'INPS nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal rapporto di collaborazione e l'evento stesso.

Per la prestazione DIS-COLL, non vige il principio dell'automaticità della prestazione di cui all'art. 2116 del Codice Civile.

---

## REQUISITO CONTRIBUTIVO/REDDITUALE

Per l'accesso alla DIS-COLL, è necessario che l'assicurato possa far valere, nell'anno solare in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02, importo pari all'applicazione dell'aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66).

Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

---

## LA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'indennità DIS-COLL deve essere presentata all'INPS, **esclusivamente in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

- dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
- dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l'evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo

Si precisa che gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli verificatisi successivamente al termine del contratto di collaborazione, non determinano slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di DIS-COLL.

---

## DECORRENZA

L'indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora la stessa sia presentata successivamente al termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli verificatisi successivamente al termine del contratto di collaborazione, non incidono sulla decorrenza dell'indennità DIS-COLL.

---

## LA DURATA

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso.

Ai soli fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. In ogni caso la prestazione DIS-COLL può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

Qualora la prestazione sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL non saranno computati, ai fini del calcolo della durata, un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

In virtù dell'indirizzo reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per "mesi di contribuzione o frazione di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della durata della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese.

La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

## IMPORTO DELL'INDENNITA'

La misura della prestazione è pari:

- al 75% del reddito medio mensile, come sopra determinato, nell'ipotesi in cui detto reddito sia inferiore – per l'anno 2015 – all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati di cui all'anno precedente;
- al 75% dell'importo stabilito - 1.195 euro per il 2015, annualmente rivalutato - incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, qualora il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l'anno 2015, rivalutato annualmente.

A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno) l'indennità DIS-COLL si riduce di un importo pari al 3%.

## RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO

L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all'indennità in parola, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

In virtù del richiamato indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reso con nota del 21 aprile 2015, anche ai fini del calcolo della misura della prestazione, per "mesi di contribuzione o frazione di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese.

## RIOCUPAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO E SOSPENSIONE

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa.

La sospensione opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione la prestazione è corrisposta nuovamente, per il periodo residuo spettante al momento della sospensione.

## SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA E RIDUZIONE DELL'INDENNITA'

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata o di lavoro accessorio deve comunicare all'INPS entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

L'importo dell'indennità si riduce:

- nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione ( euro 4.800 per lavoro autonomo e euro 8.000 per lavoro parasubordinato)
- nei casi di svolgimento di attività di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3.000 euro per anno civile.

In entrambi i suddetti casi, l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività – autonoma o occasionale di tipo accessorio - ed il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.

Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all'INPS il reddito che prevede di trarre dalle predette attività entro 30 giorni dall'avvio dell'attività stessa o, se preesistenti, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL.

L'indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile.

## MODALITA' DI RISCOSSIONE

L'indennità può essere riscossa:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia massima stabilita con legge (attualmente 1.000 euro, come previsto dal decreto legge 4 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214)

## DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS - entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL

- 
- del reddito che si presume trarre dall'attività stessa;
  - rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  - raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  - **acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL;**
  - non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 del D.Lgs. n.22 del 2015).

L'art.21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150 ha introdotto misure volte a rafforzare i meccanismi di condizionalità, ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni di cui al suddetto art.7 del D.Lgs. n.22 del 2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.

Per l'inosservanza dei prescritti obblighi, il predetto art.21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno: dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione. La sanzione della decadenza dalla prestazione è comminata nelle seguenti ipotesi:

1) mancata partecipazione, dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative ed ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

2) mancata partecipazione, dalla seconda convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;

3) mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

4) mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, come definita dall'art.25 del D.Lgs. n.150 del 2015.

Per i casi di cui al n.2 e al n.4, non si ha decadenza quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.